

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3623

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori FOLLIERI, CIRAMI e LO CURZIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 NOVEMBRE 1998**

---

Integrazione dell’articolo 24 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge recepisce, con altre precisazioni di stampo garantista, le proposte approvate dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

Invero, nell'articolo 130, commi primo e secondo, del testo della Costituzione proposto dalla citata Commissione furono richiamati alcuni principi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, tutti volti a delineare una struttura procedurale, idonea a garantire un giusto processo, attraverso l'osservanza dell'oralità, della concentrazione, dell'immediatezza e del contraddittorio delle parti, in condizione di parità davanti al giudice terzo.

A tal proposito va sottolineato che l'impostazione del nuovo codice penale di rito separava nettamente la fase delle indagini preliminari da quella del giudizio.

La prima era riservata allo svolgimento delle indagini per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, i cui atti avevano una limitata incidenza operativa nell'ambito del dibattimento, nel senso che, esclusi quelli cosiddetti irripetibili o formati con il rito dell'incidente probatorio, gli altri dovevano essere acquisiti nel corso di tale fase, per poter essere utilizzati dal giudicante.

È accaduto che, snaturati gli articoli 195, comma 4, 500, commi 3 e 4 e 513, comma

2, del codice di procedura penale, soprattutto ad opera della Corte costituzionale che recentemente, con la sentenza n. 361 del 26 ottobre 1998, è intervenuta, per la seconda volta, su tale ultima disposizione, l'originaria fisionomia dell'impianto codicistico è stata sconvolta, per cui, ora, tutti gli elementi di prova raccolti dal pubblico ministero, trovano ingresso, attraverso lo strumento della contestazione, nel fascicolo per il dibattimento con possibilità per il giudice di poterli pienamente valorizzare.

Pertanto, al fine di restituire al processo penale il connotato dell'accusatorietà, che fu frutto di una scelta meditata, consapevole e quasi unanime del Parlamento italiano, è necessario fissare, in una norma di rango superiore, i principi di cui si è detto con l'ulteriore puntualizzazione riguardante la prova, la cui formazione si realizza soltanto al cospetto del giudice.

Il tema sul giusto processo si completa con le previsioni del comma 2 che hanno il proposito di costituzionalizzare alcuni diritti che devono assistere la difesa in ogni stato del procedimento e quindi nella fase predibattimentale e dibattimentale.

Da ultimo resta da dire che la sede più appropriata dell'innovazione normativa è la disposizione dell'articolo 24 della Costituzione, che già tutela il diritto di difesa.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**  

---

## Art. 1.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 24 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

«La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, nel pieno rispetto dei principi dell'oralità, della concentrazione, dell'immediatezza e del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo al cui cospetto si forma la prova. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o di fare interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a sua favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata».

